



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

134/2015
Ottobre/10/2015 (*)
Napoli 16 Ottobre 2015

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 223 del 23 Settembre 2015 il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 Settembre 2015 con il quale si riscrivono le regole per l'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011. Il Decreto aggiorna i contenuti induttivi del metodo di accertamento ed alcuni elementi di capacità contributiva.

Come noto, **l'art. 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, prevede che la **determinazione sintetica del reddito** complessivo delle **persone fisiche** può essere fondata sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** e che detto contenuto sia individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Con il **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 Settembre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 223 del 25 Settembre 2015, sono state riscritte le regole per gli accertamenti dei redditi per gli **anni d'imposta a decorrere dal 2011**.

Orbene, atteso che, per **elemento indicativo di capacità contributiva** si intende la **spesa sostenuta dal contribuente** per l'**acquisizione di servizi**

e di beni e per il relativo mantenimento, il Decreto in esame pubblica l'elenco degli elementi indicandoli nella **tabella "A"**, parte integrante del provvedimento.

Essi sono così raggruppati:

Consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;

Abitazione;

Combustibili ed energia;

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;

Sanità;

Trasporti;

Comunicazioni;

Istruzione;

Tempo libero, cultura e giochi;

Altri beni e servizi.

Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella "A", e' determinato **tenendo conto della spesa media**, per **gruppi e categorie di consumi**, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla **spesa media** risultante dall'**indagine annuale sui consumi** delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e' suddiviso il territorio nazionale.

L'art. 5 del Decreto in esame specifica altresì, che ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, **in presenza di spese indicate nella tabella "A", l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.**

In ogni caso, quindi, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare, altresì:

- **elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella**, qualora siano **disponibili dati** relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento;

- **quota di risparmio riscontrata**, formatasi nell'anno e **non utilizzata** per consumi ed investimenti.

Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, **le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.**

Nel contempo, non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Resta fermo che **il contribuente ha facoltà di dimostrare:**

a) che **il finanziamento delle spese e' avvenuto:**

a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;

a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) **il diverso ammontare delle spese** attribuite al medesimo.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN